

CORTE FEDERALE DI APPELLO

Composta dai Signori:

Avv. Alfredo BIAGINI	Presidente
Avv. Luigi SUPINO	Componente
Avv. Salvatore LO GIUDICE	Componente

Riunito in Camera di Consiglio in data 9 agosto 2024 ha adottato la seguente

DECISIONE

sul Reclamo ex art. 1.1.4 R.O. FITP e Regolamento per l'impugnazione avverso la Tabella Voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive CONI, azionato dal sig. Corrado Barazzutti avverso la Decisione del Tribunale Federale N.R.G. 4/2024 PI del 5.8.2024 pubblicata in pari data

...

FATTO

Col reclamo datato 7. 8. 2024, inoltrato a mezzo pec alla FITP, Il Sig. Corrado Barazzutti interponeva gravame avverso la decisione del Tribunale Federale N.R.G. 4/2024 PI del 5.8.2024 con la quale l'Organo di Giustizia di prima istanza ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il ricorso da questo azionato, preordinato ad eccepire, per un verso l'illegittimità dell'ammissione della candidatura dell'ing. Angelo Binaghi alla tornata elettorale da celebrarsi nell'assemblea del 1.9.2024 e, per l'altro contestato la propria esclusione dalla medesima competizione e, dunque, finalizzato a vedere caducato il provvedimento adottato dal Segretario Generale FITP in data 25.7.2024 (prot. 04494).

Il Tribunale Federale ha concluso per l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'ammissione della candidatura dell'ing. Binaghi per due ordini di profili. In primo luogo, secondo l'Organo di Giustizia di prima istanza, il sig. Corrado Barazzutti, non potendo vantare la posizione di candidato, proprio perché escluso dalla competizione elettorale in quanto sprovvisto dei necessari requisiti, non avrebbe potuto rivestire una posizione qualificata e, pertanto, differenziata in guisa da potersi a questo riconoscere la legittimazione a proporre il gravame. In secondo luogo, è stato osservato che il ricorso non era stato notificato allo stesso ing. Angelo Binaghi che avrebbe rivestito posizione di contraddittore necessario.

Con riguardo al mezzo di impugnazione volto a contestare l'esclusione disposta nei suoi confronti, il sig. Corrado Barazzutti rilevava di avere richiesto ai soggetti che avrebbero potuto sostenere la sua candidatura, di consentirgli di poter legittimamente proporsi nella tornata elettorale per conseguire

l'elezione a Presidente Federale senza ottenere riscontro. Ciò dando peraltro conto di avere azionato ex art. 82 R.G. autonomo ricorso avverso le regole statutarie, deliberate dall'Assemblea Straordinaria tenutasi in Roma il 4 maggio 2024, e approvate, ai fini sportivi, dalla Giunta CONI con provvedimento numero 192 del 7 maggio 2024, che avrebbero determinato una difficoltà di accesso alla tornata elettorale a coloro i quali avessero voluto candidarsi alla carica elettiva di Presidente Federale.

L'Organo di Giustizia di prima istanza, come sopra anticipato, dichiarava l'inammissibilità di tale mezzo di gravame in quanto le argomentazioni dispiegate a supporto della tesi difensiva, sostanzialmente preordinate a lamentare che gli atleti delegati e i tecnici delegati contattati al fine di ottenere il loro supporto ai fini della candidatura non avevano fornito riscontro alla richiesta, non erano idonee a rappresentare la pretesa illegittimità del provvedimento impugnato e tali, quindi, da poter determinare l'autosufficienza del ricorso. Lo stesso Giudice di prime cure valutava, comunque, nel merito le doglianze sollevate dall'odierno reclamante, per come intellegibili, concludendo per la loro infondatezza in considerazione dell'osservazione che i criteri di ammissibilità delle candidature erano e sono scandite dalle disposizioni statutarie cui l'Organo Giudicante è tenuto a conformarsi. Con l'atto di reclamo il sig. Corrado Barazzutti declinava una serie di argomentazioni a supporto della tesi di illegittimità della decisione impugnata meritevole, pertanto, di caducazione e integrale riforma.

Preliminarmente alla valutazione dei mezzi di reclamo dispiegati dal sig. Corrado Barazzutti questa Corte è tenuta, per scrupolo di completezza, a dare conto che con l'atto di reclamo è stato lamentato che la Procura Federale, nonostante fosse stata tempestivamente edotta delle plurime illegittimità del provvedimento impugnato, non ha dato corso ad alcuna iniziativa che pure avrebbe potuto azionare ai sensi dell'art. 2. c) del Regolamento CONI.

Nel reclamo è stato anche rappresentato che il coinvolgimento della Procura sarebbe stato conseguente all'obbligo, ricadente su tutti i tesserati ai sensi dell'art. 3 R.G., che impone di segnalare all'Organo inquirente eventuali comportamenti rilevanti sul piano disciplinare.

Le riferite considerazioni, di cui, si ripete, si è dato conto per dovere di completezza, se per un verso non costituiscono un motivo di gravame dell'atto impugnato, per l'altro rappresentano una situazione di fatto che sfugge alla cognizione degli Organi di giustizia.

La circostanza che il Procuratore Federale non abbia inteso avvalersi delle potestà a questo riservate non può essere evidentemente questione valutabile dai Giudici endo-federali. Ciò peraltro senza lasciare in disparte che l'obbligo di attivazione della Procura a fronte delle segnalazioni a questa pervenute, attiene evidentemente a eventuali violazioni di norme tali da determinare comportamenti sanzionabili sul piano disciplinare; circostanza evidentemente eccentrica rispetto a quella sollevata dal sig. Corrado Barazzutti.

DIRITTO

Riepilogato sinteticamente l'esito del procedimento celebrato avanti al Tribunale Federale vanno paritamente affrontate le questioni sollevate con l'atto di reclamo.

In ordine alle eccezioni articolate in merito alla dichiarata inammissibilità dell'impugnazione dell'atto di ammissione alla tornata elettorale dell'ing. Angelo Binaghi vale svolgere alcune considerazioni preliminari.

Come anticipato l'Organo di Giustizia di prima istanza ha dichiarato inammissibile il mezzo di impugnazione di che trattasi alla stregua dell'osservazione che il sig. Corrado Barazzutti, non essendo stato ammesso alla competizione elettorale, non avrebbe potuto vantare la necessaria legittimazione a censurare la candidatura (viceversa ammessa) dell'ing. Angelo Binaghi, Presidente uscente.

A tale riguardo, e senza entrare nel merito della qualificazione operata dal Tribunale Federale (carenza di legittimazione, piuttosto che carenza di interesse), va osservato che il Giudice Amministrativo ha da tempo declinato in principio secondo il quale il candidato a ottenere un bene della vita sottoposto a competizione è legittimato a impugnare, ancorché escluso, l'ammissione di altri concorrenti sino alla definitività del giudizio preordinato a contestare la sua estromissione precisando che *"nel caso di proposizione del ricorso avverso la propria esclusione, l'impresa ... il concorrente è soggetto non definitivamente escluso dalla procedura per tutta la durata del giudizio poiché tale condizione dipende dall'esito dello stesso, e, comunque, fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia respinto il ricorso"* (Consiglio di Stato, sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7386 TAR Campania Salerno, Sez. I, 16.03.2021, n. 697).

Ne deriva, ad avviso di questa Corte, che il sig. Corrado Barazzutti, era legittimato a far valere le censure dispiagate nei confronti dell'ammissione della candidatura dell'ing. Angelo Binaghi in quanto ha anche contestato la propria esclusione dalla tornata elettorale sussistendo il proprio interesse a contestare detta candidatura sino al momento in cui sarà nella condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla sua mancata ammissione alla tornata elettorale.

Ne sul punto può rilevare la norma contemplata nell'art. 2 lett. d) del Regolamento CONI secondo il quale può essere proposta impugnazione da un candidato ammesso che intenda contestare l'ammissione di altro / altri candidati.

Detta norma che precisa la facoltà di accesso alla giustizia da chi abbia comunque conseguito l'ammissione alla tornata elettorale non pregiudica, ad avviso del Collegio, che coloro i quali siano, viceversa, esclusi possano impugnare, contestualmente al provvedimento che decreta detta esclusione, anche l'ammissione di altri soggetti.

Del resto una interpretazione rigida della norma condurrebbe a conseguenze inaccettabili sul piano del diritto.

Piuttosto una volta ravvisato che le disposizioni del Regolamento CONI non contemplano la fattispecie sottoposta allo scrutinio di questa Corte e, prima, del Tribunale Federale, impongono una interpretazione estensiva della disposizione dovendosi concludere che, se il soggetto escluso dalla

competizione può evidentemente gravare detto pronunciamento e addirittura quello ammesso può impugnare l'ammissione di altri candidati, deve concludersi che anche chi versi nella posizione del sig. Corrado Barazzutti è legittimato ad azionare rimedi giudiziali previsti dal Regolamento CONI.

Ciò se non altro per la banale osservazione che ove il suo ricorso teso a contestare l'esclusione dalla candidatura fosse stato accolto la sua posizione sarebbe stata quella di candidato ammesso titolare dell'azione di impugnazione di altri candidati che, però, a quel punto, non avrebbe potuto esercitare per decorrenza dei termini.

Viceversa, appare immune da censure la dichiarata inammissibilità per non avere l'odierno reclamante notificato il ricorso all'ing. Angelo Binaghi.

Al fine di eccepire l'erroneità, sul punto, della decisione del primo Giudice il Sig. Corrado Barazzutti ha rappresentato che all'ing. Binaghi non avrebbe potuto essere riconosciuta una posizione qualificata in quanto il bene della vita, cui è protesa la candidatura, è rappresentato dall'ottenere l'elezione a Presidente Federale. Da qui la conclusione secondo cui l'ing. Angelo Binaghi potrebbe rivestire la posizione di contraddittore necessario solo all'esito della sua eventuale elezione alla carica di Presidente FITP.

La tesi articolata, nei termini sinteticamente riportati, non può essere condivisa. All'ing. Binaghi va, infatti, riconosciuta la posizione di controinteressato necessario attesa l'evidenza che il ricorso si è appuntato sulla posizione da questo conseguita di candidato all'elezione di Presidente Federale, con l'evidente corollario che nel caso di accoglimento del gravame l'ing. Binaghi avrebbe visto pregiudicata la stessa possibilità di concorrere nella prossima competizione elettorale.

Il bene della vita non è rappresentato, allo stato, dall'elezione quanto pregiudizialmente dalla possibilità di concorrere a detta elezione che sarebbe stata evidentemente compromessa per effetto dell'eventuale accoglimento del ricorso.

Ciò senza lasciare in disparte l'ulteriore considerazione che la prospettazione ricorsuale appare contenere un' aporia tale da porre in dubbio anche la logicità.

Se la posizione dell'ing. Angelo Binaghi venisse in rilievo solo una volta conseguita l'elezione e, quindi, la carica di Presidente FITP, dovrebbe presumersi che l'elezione potrebbe essere celebrata anche nell'ipotesi in cui, in accoglimento del gravame, lo stesso ing. Binaghi fosse stato pretermesso dalla competizione elettorale. Il che evidentemente è ragionamento che non può essere condiviso, si ripete, in primo luogo, sul piano logico.

Da qui la correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il 1° Giudice in ordine all'inammissibilità del ricorso per mancata notificazione dello stesso al contraddittore necessario (*rectius*: controinteressato necessario), con il corollario che la decisione del Tribunale Federale è immune dai vizi enucleati nell'atto di reclamo.

Con riferimento alle eccezioni sollevate riguardo al giudizio di inammissibilità / infondatezza dell'ulteriore mezzo di impugnazione articolato in primo grado, preordinato a contestare la mancata ammissione della candidatura dell'odierno reclamante alla elezione di Presidente Federale, il Sig.

Corrado Barazzutti ha eccepito che il Giudice di prima istanza avrebbe errato a ritenere violato il principio di autosufficienza del ricorso in quanto le contestazioni sollevate erano direttamente collegate all'autonomo ricorso azionato ex art. 82 R.G. a mezzo del quale lo stesso Sig. Corrado Barazzutti ha gravato la norma statutaria, approvata nell'assemblea straordinaria del 4.5.2024, con la quale è stato previsto che la candidatura a Presidente Federale è ammissibile qualora sia rispettato, tra l'altro, *"l'obbligo di un minimo di due sottoscrizioni da parte di atleti delegati e di una sottoscrizione da parte di tecnici delegati, entrambi aventi diritto di voto nella assemblea elettiva"*.

In sostanza, da quanto appare percepibile dall'atto di reclamo, la circostanza che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il sig. Corrado Barazzutti avesse sostanzialmente rilevato che pur essendo in possesso di tutti i requisiti per poter concorrere alla tornata elettorale non era stato in grado di rispettare la riepilogata norma statutaria, avrebbe dovuto essere letto in combinato disposto con l'impugnazione azionata ex art. 82 R.G..

Ebbene, è utile ricordare che il sig. Corrado Barazzutti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha opinato di avere sollecitato gli atleti delegati e i tecnici delegati aventi il diritto di voto, a sottoscrivere il sostegno alla sua candidatura senza ottenere riscontro; da qui l'incandidabilità ravvisata dal Segretario Generale della FITP con il provvedimento contestato.

Ora, non sembra che una argomentazione così dispiegata possa, invero, rendere intellegibile il gravame tant'è che in sede di reclamo è stato osservato che questo avrebbe dovuto essere collegato ad altro e autonomo ricorso proteso a ottenere la caducazione delle norme statutarie che impongono ai candidati di ottenere il sostegno di due atleti delegati e di un tecnico delegato con diritto di voto. Sennonchè appare evidente che la tesi per cui risulterebbe lesivo della posizione del soggetto che intenda candidarsi all'elezione di Presidente Federale non avere ottenuto il sostegno degli atleti e tecnici delegati nei termini previsti dalle regole statutarie, effettivamente non può essere un mezzo di impugnazione ammissibile in quanto non costituisce una eccezione di illegittimità riferibile all'atto gravato.

Né sembra ragionevole sostenere che il Tribunale Federale avrebbe dovuto dichiarare ammissibile il ricorso e, in tesi, deciderne l'esito alla stregua delle argomentazioni svolte nell'autonomo gravame azionato ex art. 82 R.G..

Altrettanto non condivisibile è la prospettazione per cui il Giudice di prima istanza avrebbe dovuto cogliere i caratteri di pregiudizialità del riferito ricorso volto alla caducazione delle norme statutarie sopra riportate, e in tale prospettiva, sospendere il giudizio nelle more della celebrazione di quello introdotto avverso le regole dello Statuto Federale.

Depone per l'infondatezza della tesi, e in tale ottica per l'adeguatezza e correttezza della decisione del primo giudice, la considerazione che agli Organi di Giustizia Federale è preclusa la sospensione di un procedimento in corso.

Questa Corte, ha già avuto modo di rimarcare che in un giudizio di sommaria cognizione, da cui consegue la regolarità delle elezioni federali, ha limitati poteri di indagine, nel senso che deve

strettamente attenersi alle norme senza poter rinviare la deliberazione delle questioni sottoposte al proprio scrutinio.

Sul punto riviene che il comma 7 dell'art. 39 del Codice della Giustizia Sportiva CONI dispone che in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta avanti all'Autorità giudiziaria.

Dalle riferite disposizioni deve concludersi che al Giudice sportivo endo-federale è di fatto preclusa la possibilità, soprattutto nel caso, come quello di specie, di ricorsi elettorali, di sospendere il procedimento nelle more della decisione di altro e autonomo gravame, indipendentemente dal rilievo che questo può assumere con riferimento all'oggetto del giudizio.

Quanto sopra senza lasciare in disparte la considerazione che, ad avviso di questa Corte, nell'ipotesi in cui il Tribunale Federale o gli Organi di Giustizia dei successivi gradi, dovessero accogliere l'impugnazione avverso la pretesa illegittimità delle norme statutarie, volte a disciplinare le modalità delle candidature, si porrebbe questione in merito all'eventuale elezione dell'ing. Angelo Binaghi (o di altro eventuale candidato) con tutte le conseguenze in ordine alla possibile rinnovazione dell'Assemblea elettiva da cui la conseguente, in ipotesi, ricandidatura del sig. Corrado Barazzutti. In sostanza questa Corte non ritiene censurabile la decisione di primo grado sul punto in quanto la prospettazione dell'odierno reclamante è protesa a sostenere che il Tribunale Federale avrebbe dovuto alternativamente decidere il ricorso alla stregua delle motivazioni articolate nell'autonomo gravame proposto ex art. 82 R.G., ovvero sospenderlo nelle more della definizione di detto ricorso. Soluzioni evidentemente che il primo giudice non avrebbe potuto adottare per le ragioni di anzi dispiagate.

Il che depone per la correttezza della conclusione di inammissibilità del ricorso, perché non sorretto da motivazioni idonee a renderlo autosufficiente.

Vale peraltro spendere una ulteriore considerazione.

Una volta illustrato il motivo del ricorso nei termini sopra sinteticamente riepilogati (protesi a rilevare che gli atleti delegati e i tecnici delegati non avevano offerto riscontro alla sollecitazione dell'odierno reclamante a sostenere la sua candidatura) sembra a questa Corte che, in realtà, il mezzo di impugnazione sia sprovvisto di alcuna ragionevole motivazione volta a far valere l'illegittimità del provvedimento del Segretario Generale di esclusione dell'odierno reclamante dalla competizione elettorale. A ben vedere l'argomentazione non censura il provvedimento impugnato considerato che anche dalla tesi ricorsuale emergeva che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere di contenuto diverso.

Da ultimo questa Corte deve osservare che il ricorso introduttivo del giudizio di prima istanza è stato articolato dal sig. Corrado Barazzutti sul presupposto che questo fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti per proporre la propria candidatura, salvo evidentemente quelli rappresentati dal sostegno di due atleti delegati e di un delegato tecnico.

Ebbene dagli atti non risulta che il sig. Corrado Barazzutti abbia osteso alcun documento idoneo a comprovare la riferita affermazione con la conseguenza che non ha nemmeno ottemperato all'onere di fornire la propria di resistenza e cioè la prova che, nell'ipotesi di caducazione del provvedimento gravato, avrebbe potuto, rispettando tutte le altre disposizioni federali, effettivamente conseguire la candidatura a Presidente federale e, quindi, poter partecipare alla competizione elettorale che sarà celebrata l'1.9.2024.

Si è dato peraltro conto che il Tribunale Federale ha anche scrutinato nel merito il ricorso concludendo per la legittimità del provvedimento del 25.7.2024 (prot. 04494) del Segretario Generale FITP in considerazione che al momento della presentazione della candidatura questa era sprovvista dei necessari requisiti in considerazione della circostanza che il mezzo di impugnazione si è sostanzialmente tradotto nell'affermare che il mancato sostegno da parte dei delegati degli atleti e dei tecnici avrebbe assunto connotato di diniego alla candidatura determinando, conseguentemente, l'incandidabilità del reclamante.

E' di palmare evidenza che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere di segno diverso ai sensi dello Statuto Federale.

Per scrupolo di completezza va osservato che deve essere condivisa la considerazione illustrata dal Tribunale Federale secondo cui nel ricorso introduttivo non sarebbero state specificate le ragioni per le quali il diniego dei delegati dei tecnici e degli atleti a supportare il sig. Corrado Barazzutti nella candidatura a Presidente federale avrebbe violato le previsioni degli artt. 11 CEDU e 2 e 18 e 51 Cost.

Non sembra che il mancato riscontro alle richieste pure avanzate dall'odierno reclamante possa violare la libertà di espressione ovvero il principio di uguaglianza davanti alla legge dei cittadini o anche il diritto di associazione o infine il diritto di accedere in condizioni di parità alle cariche elettive.

Per tutto quanto sopra esposto, la Corte

DISPONE

Per il rigetto del ricorso, per le ragioni di cui in motivazione.

Così deciso all'esito della Camera di Consiglio del 9.8.2024.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Avv. Luigi Supino

Avv. Salvatore Lo Giudice

Il Segretario

Dott. Alfredo De Angelis

Il Presidente estensore

Avv. Alfredo Biagini